



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2008**

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,  
recante misure urgenti per il rilancio competitivo  
del settore agroalimentare

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Allegato .....	»	9
Disegno di legge .....	»	11
Testo del decreto-legge .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è finalizzato ad affrontare le urgenti problematiche dell'adeguamento della normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, del finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e delle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie.

Il decreto-legge si rende necessario ed urgente in quanto detta disposizioni in grado di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto attraverso l'adozione di misure coerenti con le scelte di politica-economica compiute dal Governo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e preordinate, tra l'altro, ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito di imposta, come disciplinato dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Sotto il profilo strutturale, la disposizione si compone di un unico comma, articolato in tre lettere.

Le lettere a) e b) recano rispettivamente la nuova formulazione dei commi 1088 e 1089, sostituendone integralmente il testo recato dalla citata legge n. 296 del 2006, utilizzando la copertura finanziaria esistente e circoscrivendo l'intervento agli anni 2008 e 2009.

La lettera c) modifica parzialmente il testo del comma 1090 che limita lo strumento del

credito di imposta agli anni 2007, 2008 e 2009.

La modifica alla norma della legge finanziaria per il 2007 si rende urgente in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione nei termini successivamente illustrati, ma il cambio di legislatura ha sinora impedito l'adeguamento della norma predetta, da rendere operativa obbligatoriamente nel corso del 2008, pena la perdita di risorse finanziarie. Per consentirne l'applicazione, è indispensabile che la norma possa entrare in vigore con la massima urgenza per mettere in condizione le imprese di sostenere i costi ammessi ad incentivo per il 2008 nei corretti termini fissati dalla Commissione europea. La norma, nel contempo, realizza un importante effetto di sostegno all'*export* dei prodotti agroalimentari, quale via strategica di sviluppo dell'intero comparto.

Si fa infine presente che la norma proposta era già inserita nello schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi n. 227 del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca», approvato dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio scorso (Atto di Governo sottoposto a parere parlamentare n. 235 della XV legislatura), «*vistata*» dal Ministero dell'economia e delle finanze e approvata in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel merito, la nuova disciplina dettata dalla Commissione europea da un lato consente ad alcune categorie di imprese di beneficiare del credito di imposta sino al 50 per cento delle spese ammissibili, dall'altro esclude dal beneficio le grandi imprese

agroindustriali - fatta eccezione, chiaramente, per il regime *de minimis* - e riduce fortemente le spese realmente ammissibili, escludendo la pubblicità sui prodotti specifici delle singole imprese. Il prospetto seguente riassume le modalità operative.

AMBITO SOGGETTIVO	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	AMBITO OGGETTIVO
Imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea	Credito di imposta 50 per cento	Investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti
Piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto allegato I	Credito di imposta 50 per cento	
Imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea	Nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (« <i>de minimis</i> »)	

L'articolo 2 disciplina l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato.

Nel 2007, per effetto delle disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il contingente di 250.000 tonnellate annue di biodiesel fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria di 70.000 tonnellate, ottenuta da oli vegetali prodotti nell'ambito di contratto quadro, ed in una quota generica di 180.000 tonnellate realizzata da oli aventi diversa origine.

Per i restanti anni di validità dell'agevolazione fiscale, ovvero 2008, 2009, e 2010, non sono presenti specifici disposti di legge sulla suddivisione in parola, ma viene previsto che la stessa sia attuata, dando priorità al biodiesel da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi del comma 1 del citato articolo 22-bis.

In considerazione del fatto che tale provvedimento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156) è entrato in vigore il 12 ottobre 2008, si rende necessario spostare il termine dell'utilizzo del contingente di biodiesel al 30 giugno 2009 in quanto l'assegnazione

del contingente annuo 2008 non è ancora avvenuta e, trattandosi di agevolazione fiscale, il predetto contingente si azzera alla data del 31 dicembre prossimo.

La norma, pertanto, è urgente in quanto le imprese operanti nella filiera devono poter programmare i contingentati di biodiesel con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione.

Dal punto di vista finanziario l'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3, strutturato in cinque commi, reca disposizioni urgenti in materia di enti irrigui.

Il comma 13 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha differito al 31 dicembre 2008 il potere del Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) di prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell'acqua. In particolare, la norma si riferisce al contratto di manutenzione e gestione dell'adduttore del Sinni, ossia di una condotta in pressione del diametro di 3 metri che nel periodo estivo ha una portata di circa 15 metri cubi al secondo.

La gestione commissariale non è stata, peraltro, in grado di far fronte agli impegni finanziari, sia per la deficitaria situazione di bilancio, sia per la ripresa delle azioni esecutive nei confronti delle proprie risorse che non consentono atti dispositivi del patrimonio.

Con nota del 21 luglio 2008, il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) titolari del contratto di gestione, conduzione ed ispezione dell'adduttore Sinni hanno comunicato all'EIPLI, ai Presidenti delle regioni interessate, ai prefetti di Potenza, Taranto e Matera, all'Autorità di bacino della regione Puglia e della Basilicata, nonché alla Protezione civile che, stante l'elevata esposizione finanziaria,

il 28 luglio successivo avrebbe lasciato liberi gli impianti da persone e da cose. Ove questo evento si fosse verificato, i territori di tre regioni sarebbero rimasti privi del servizio idropotabile nel periodo di maggiore consumo, con ripercussioni anche di ordine pubblico facilmente immaginabili.

Il 31 luglio successivo, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di scongiurare che si verificasse quanto prospettato dal raggruppamento gestore, si è tenuto un incontro presieduto dall'autorità politica con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Al termine dell'incontro, con un comunicato sottoscritto dalle parti, il Governo si è fatto carico di proporre, nel rispetto delle norme e delle procedure costituzionali, un atto urgente con il quale, attribuendo all'Ente irriguo un contributo straordinario, si potesse far fronte agli impegni derivanti dalla gestione ordinaria fino al 31 dicembre 2008, tra i quali principalmente la copertura di almeno parte del debito nei confronti del gestore dell'adduttore Sinni.

Dal mese di luglio 2008 la situazione si è ulteriormente aggravata, essendo aumentata l'esposizione debitoria nei confronti del RTI, che ha peraltro continuato responsabilmente ad assicurare il servizio.

Riveste, pertanto, carattere di necessità ed urgenza la norma in argomento, che consente al Governo di onorare l'impegno assunto; diversamente, il rischio di rimanere senza servizio idrico, anche potabile, non sarebbe in alcun modo scongiurabile.

I commi 1, 2 e 3 attribuiscono il contributo straordinario nell'importo necessario a fare fronte alla gestione fino al 31 dicembre 2008; in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria e al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di distribuzione dell'acqua, si dispone che le somme erogate non siano soggette ad esecuzione forzata per un periodo limitato, come individuato, e definito in armonia con il termine previsto per i riordini degli enti di cui all'ar-

articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dette risorse, stimate in 5.600.000 euro, sono reperite a valere sugli interessi attivi riversati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Con il comma 4 si dispone la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, per la durata di trenta anni, che cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2008, qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga.

L'attività istituzionale dell'Ente, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è sviluppata essenzialmente nel campo della progettazione e della realizzazione di grandi opere idroelettriche di accumulo e adduzione delle risorse idriche e nella gestione delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle concessioni di derivazioni di cui è titolare, assentite per un arco temporale che terminerà nel 2041. Tali attività, localizzate nelle regioni Umbria e Toscana, sono rivolte, principalmente, ad enti territoriali, quali province e comuni, a consorzi di bonifica, ad aziende operanti nell'ambito dei servizi idrici, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. Inoltre l'Ente, oggi, gestisce direttamente tre grandi dighe, una traversa

con le relative reti di adduzione/distribuzione ed i relativi laghi e serbatoi di compenso, un canale di derivazione per scopi irrigui ed industriali ed una centralina elettronica.

La copertura della relativa spesa, quantificata complessivamente in 271.240 euro per l'anno 2009, viene assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di cui si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate per la copertura finanziaria della presente norma.

L'articolo 4 si propone di risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e procedure contabili nazionali ed europee, inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Programma strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

La disposizione proposta (oggetto di concertazione preliminare tra i servizi competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze), oltre a dare conclusione positiva al pregresso amministrativo-finanziario della programmazione per gli anni 1994-1999, eviterà, in quanto adottata tempestivamente con decreto-legge, il blocco degli interventi SFOP 2000-2006, sempre a cofinanziamento europeo e in scadenza entro la fine del corrente anno.

## RELAZIONE TECNICA

Articolo 3. - (*Disposizioni in materia di enti irrigui*)

Il comma 13 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha differito al 31 dicembre 2008 il termine entro cui il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua. In particolare la norma si riferisce al contratto di manutenzione e gestione dell'adduttore del Sinni, ossia di una condotta in pressione del diametro di 3 metri che nel periodo estivo ha una portata di circa 15 metri cubi al secondo.

La gestione commissariale non è stata, però, in grado di far fronte agli impegni finanziari, sia per la deficitaria situazione di bilancio, sia per la ripresa delle azioni esecutive nei confronti delle proprie risorse che non consentono atti dispositivi del patrimonio.

Solo l'impegno del Governo, assunto al termine di un incontro tenutosi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 31 luglio 2008, ha evitato che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell'adduttore del Sinni con il relativo centro di telecontrollo di Ginosa, preso atto dell'elevata esposizione finanziaria, non abbiano lasciato gli impianti liberi da persone e da cose esponendo la regione servita dall'Acquedotto pugliese all'interruzione della distribuzione idrico potabile.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 attribuiscono il contributo straordinario nell'importo necessario a fare fronte alla gestione fino al 31 dicembre 2008.

Dette risorse, stimate in 5.600.000 euro, sono reperite a valere sugli interessi attivi riversati ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Con il comma 4 dello stesso articolo, si dispone la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, per la durata originariamente prevista di trenta anni - che cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2008, qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga.

La copertura della relativa spesa, quantificata complessivamente in 271.240 euro per l'anno 2009, viene assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di cui si conferma l'effettiva dispo-

nibilità con riferimento alle risorse impiegate per la copertura finanziaria del predetto intervento legislativo.

Articolo 4. - (*Programma SFOP*)

L'articolo 4 risolve l'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee, inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, derivanti:

dalla decisione CE C(2008)3797 della Commissione, del 23 luglio 2008, relativa alla chiusura della programmazione SFOP 1994/1999 - Misura spadare, e conseguente nota di addebito n. 3230808977 datata 29 agosto 2008 e ricevuta in data 15 settembre 2008 con richiesta di restituzione al bilancio comunitario, entro quindici giorni dalla sua emissione, della somma di 7.762.066 euro. A ciò va aggiunta la quota nazionale di pari importo per un totale di euro 15.524.012;

dal residuo da reintegrare per le anticipazioni «quota comunitaria» (ai sensi del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24), calcolate dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato per il programma SFOP (Strumento finanziario orientamento pesca), di cui all'obiettivo 1, periodo 1994-1999, per un totale di circa 35 milioni di euro.

Pertanto, la valutazione degli oneri per un ammontare di 50 milioni di euro - per i quali l'articolo 4 dispone la copertura sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - è la risultante della sommatoria degli importi risultanti nella nota di addebito comunitaria suindicata «Misura Spadare» e dalla situazione finanziaria dell'attuazione accrediti/impegni risultante dalla verifica effettuata dall'IGRUE relativamente al programma SFOP 1994-1999.

La disposizione in esame (oggetto di concertazione preliminare tra i servizi competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze), oltre a dare conclusione positiva al pregresso amministrativo-finanziario della programmazione per gli anni 1994-1999, eviterà, in quanto adottata tempestivamente con provvedimento legislativo d'urgenza di iniziativa governativa (decreto-legge), il blocco degli interventi SFOP 2000-2006, sempre a cofinanziamento europeo e in scadenza entro la fine del corrente anno.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Art. 1.

... *Omissis* ...

1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

... *Omissis* ...

1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sette anni». L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2008.*

## **Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determi-

nato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppresso.

## Articolo 2.

### *(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)*

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

## Articolo 3.

### *(Disposizioni in materia di enti irrigui)*

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata

degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

#### Articolo 4.

##### *(Programma SFOP)*

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### Articolo 5.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – ZAIA – TREMONTI –  
SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

